

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza da parte della resistente in relazione alla mancata conclusione di un *“contratto di conto”*.

Rappresenta che la volontà della resistente di concludere il contratto era emersa, oltre che dalla consegna della carta libretto, anche dalla movimentazione operata (pagamento dell'imposta di bollo di € 16,91 e accredito delle competenze per € 0,21).

Chiede, pertanto, il risarcimento del danno subito che quantifica in € 6.000,00 *“oltre al tasso di interesse convenuto”*.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, in quanto avanzata per la prima volta in sede di ricorso.

Nel merito, chiarisce che l'offerta di deposito, di cui intendeva usufruire il ricorrente, può essere attivata solo dai clienti che versano nuova liquidità sul proprio libretto di risparmio, a partire da un importo di € 500,00.

Rappresenta che, nel caso di specie, il ricorrente ha aperto il libretto in data 4 luglio 2024, apportando nuova liquidità solo in data 5 luglio 2024 e 9 luglio 2024; dunque, a partire dal momento in cui risulta

apportata la nuova liquidità, il ricorrente avrebbe potuto attivare la partita vincolata, recandosi in un ufficio dell'intermediario o procedendo in autonomia via web.

Evidenzia che l'attivazione del vincolo e la conseguente fruizione dell'offerta in questione sono subordinate alla sottoscrizione della ricevuta di attivazione accantonamento.

Fa presente che in atti non risulta allegata alcuna documentazione che attesti l'attivazione della partita vincolata.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, sostiene che i calcoli portati agli atti dal ricorrente non possono costituire una reale prova dell'importo che avrebbe potuto conseguire se avesse effettivamente aderito all'offerta, posto che non può essere provato che il ricorrente avrebbe effettivamente mantenuto il deposito sino alla naturale scadenza.

Richiama, inoltre, l'orientamento secondo cui non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

Chiede, pertanto, di dichiarare il ricorso parzialmente inammissibile e di rigettarlo nel merito.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce la tardività delle controdeduzioni in quanto presentate in data 17 ottobre 2025, mentre la data di deposito del ricorso è il 5 settembre 2025.

Lamenta, poi, che avrebbe voluto avanzare le proprie doglianze anche nei confronti di diverso intermediario, la cui esclusione è avvenuta in via preliminare, anziché con la decisione finale.

Nel merito, afferma anzitutto di aver aperto il libretto smart con deposito di € 60.000,00, senza che alla scadenza dell'anno siano stati accreditati gli interessi convenuti o alcun tipo di altro interesse.

Precisa di aver mantenuto il deposito fino al 25 agosto 2025, cioè oltre un anno dall'apertura.

Contesta poi che la sottoscrizione della partita vincolata è richiesta per l'apertura dei libretti online e non per quelli con apertura allo sportello.

Ad ogni modo, osserva che tale informazione non è stata portata a sua conoscenza in violazione dei doveri di informazione previsti dall'art. 15 direttiva 2014/17/UE, che rientrano nel più ampio dovere di comportarsi secondo buona fede ex art. 1337 c.c.

Ritiene che tale norma, prevedendo l'obbligo per il soggetto professionale di risarcire al consumatore l'eventuale danno, costituisca motivo assorbente dell'asserita mancata richiesta di risarcimento nel ricorso.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

Nelle controrepliche l'intermediario resistente conferma quanto già esposto in sede di controdeduzioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il Collegio, nel corso della riunione del 17 dicembre 2025, riscontrata la necessità di un'integrazione documentale, ha invitato *“le parti a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, documentazione contrattuale relativa alle condizioni generali applicabili al libretto e al deposito vincolato oggetto di ricorso”*. Soltanto il ricorrente ha riscontrato la richiesta di integrazione, producendo in atti le condizioni generali di contratto applicabili ai Libretti di risparmio aperti fino al 13 aprile 2025 e copia della carta libretto. Ha precisato di aver rinvenuto sul web la documentazione relativa ai libretti di risparmio e che, nella stessa, si afferma che i Libretti di risparmio *“si perfezionano con il rilascio della carta e conseguente deposito delle somme”*.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza da parte dell'intermediario, in relazione all'apertura di un libretto di risparmio e di un deposito vincolato; in particolare, il ricorrente ritiene che, una volta aperto il libretto di risparmio in data 4 luglio 2024, non fosse necessario *“l'ulteriore adempimento della sottoscrizione Partita Vincolata”*, previsto per l'apertura dei libretti online e non per quelli aperti a sportello.

Non sono meritevoli di accoglimento le eccezioni formulate preliminarmente dall'intermediario e dal ricorrente.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la domanda risarcitoria non era stata avanzata nel prodromico reclamo. In base alle vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), *“Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. Il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo”* (in tal senso, si v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025). Ciò posto, il Collegio constata che non è presente in atti il reclamo, ma solo il relativo riscontro, dal quale si evince l'oggetto della doglianza in esso esposta, ossia la mancata attivazione dell'offerta del deposito a seguito dell'apertura del libretto di risparmio; pertanto, si può considerare il ricorso come volto a richiedere il risarcimento di danni conseguenza immediata e diretta del comportamento dell'intermediario già contestato nel reclamo.

Il ricorrente, in sede di repliche, ha eccepito la tardività con cui l'intermediario avrebbe depositato le proprie controdeduzioni (in data 16 ottobre 2025), considerato che il ricorso risulta inviato in data 5 settembre 2025. A tal riguardo, il Collegio rileva che qualora, come nel caso di specie, l'intermediario aderisca a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni sono trasmesse entro il termine perentorio di 30 giorni alla predetta associazione, che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla Segreteria Tecnica (cfr. Disp. ABF, sez. VI, par. 1). Orbene, nel caso in esame, il ricorso è stato inviato all'intermediario l'8 settembre 2025; le controdeduzioni risultano poi depositate in data 16 ottobre 2025, entro il termine di 45 giorni applicabile.

Il ricorrente, in sede di repliche, ha contestato inoltre l'esclusione dal procedimento odierno di altro intermediario, *“esclusione che avrebbe dovuto [...] essere dichiarata con la decisione finale”*. Il riferimento è qui ad una società per azioni a controllo pubblico, il cui rapporto con l'odierna convenuta è in termini di *“emittente-distributore”*. Riguardo a tale contestazione, il Collegio rileva che tale società non è un intermediario ai sensi delle vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, Parr. 3-4; cfr. inoltre Collegio di Coordinamento, decisione n. 425/2014) e, quindi, non può essere convenuto innanzi all'ABF.

Nel merito, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente non è meritevole di accoglimento, non ravvisandosi nella condotta dell'intermediario alcuna violazione degli obblighi di diligenza e correttezza nei confronti del cliente.

Difatti, l'intermediario ha evidenziato che l'offerta relativa al deposito vincolato può essere attivata dai clienti che versano nuova liquidità sul libretto di risparmio, accantonando l'importo desiderato nel deposito stesso. Ha precisato che, nel caso in esame, il ricorrente provvedeva all'apertura del libretto di risparmio in data 4 luglio 2024, ma non alla sottoscrizione del deposito (con conseguente attivazione della partita vincolata), possibile sia recandosi in filiale sia in autonomia tramite web.

Prive di pregio sono le affermazioni del ricorrente circa il fatto che non fosse necessario tale ulteriore

adempimento. Da un lato, è pacifico che la nuova liquidità sia stata accreditata sul libretto di risparmio solo successivamente (nelle date del 5 e del 9 luglio 2024), rendendo in ogni caso impossibile l'apertura del deposito nella stessa data di apertura del libretto (avvenuta il 4 luglio 2024). Dall'altro, la circostanza che il deposito rappresenti un'offerta disponibile alla sottoscrizione da parte dei titolari di libretto di risparmio, e non automaticamente collegata alla semplice apertura del libretto, risulta in maniera inequivoca dalle condizioni generali del libretto di risparmio prodotte in sede di integrazione documentale (si v. artt. 1 e 38).

Inoltre, sul punto, il Collegio richiama l'orientamento di altro Collegio secondo il quale *“bisogna distinguere fra l'apertura di un conto corrente e il vincolo a deposito delle somme che si trovano sul conto corrente. Ciò in quanto, formalmente le due operazioni vanno tenute distinte e ambedue richiedono un'espressione di volontà da parte del cliente bancario. [...] L'apertura del conto di deposito o l'accredito di una somma su di esso da parte del ricorrente non fornisce infatti alcuna indicazione sulla sua intenzione di procedere ad un vincolo delle somme depositate (o di parte delle stesse) per il periodo previsto dalle condizioni contrattuali, quale presupposto necessario per l'applicazione del tasso di interesse”* (così, Collegio di Milano, decisioni n. 7173/2025; n. 13326/2024, n. 236/2014, n. 1932/2014 e n. 4078/2013).

La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE